

P.G.N. 26962/441 del 23/06/2017

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ATTIVI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO DISPONIBILI ALL'ACCOGLIENZA DI PROFUGHI E L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO DI N. 80 POSTI DI ACCOGLIENZA SUL TERRITORIO DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO

Premesso che

Lo scorso 11 aprile 2017 questa Unione ha sottoscritto la "CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO" a valere per tutto l'anno 2017 con la PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FORLÌ-CESENA al fine di prestare attività di prima accoglienza ai cittadini stranieri temporaneamente accolti e da accogliere nell'ambito dell'intero territorio ricompreso nell'Unione.

Tale CONVENZIONE ha per oggetto una disponibilità di n. 320 posti di accoglienza.

Alla data di sottoscrizione della CONVENZIONE la dotazione di posti messi effettivamente a disposizione dall'Unione ammontava a n. 240, mentre i restanti posti erano garantiti da altri soggetti Gestori mediante rapporto diretto con la Prefettura.

In ragione di ciò la CONVENZIONE prevede che l'Unione garantisca la dotazione complessiva di cui sopra dopo aver completato la procedura di cui all'Art. 3 del disciplinare per "L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA DI PROFUGHI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO" di cui alla Delibera di Giunta Unione n. 52 del 27 luglio 2016;

La Giunta dell'Unione, in veste di Comitato di Distretto, con propria deliberazione n. 38 del 19 giugno 2017 ha approvato la PROGRAMMAZIONE E DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DI NUOVI POSTI PER L'ACCOGLIENZA PROFUGHI;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL DIRIGENTE

INVITA I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ATTIVI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E DISPONIBILI ALL'ACCOGLIENZA DI PROFUGHI A MANIFESTARE INTERESSE ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO DI N. 80 POSTI DI ACCOGLIENZA SUL TERRITORIO DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO

Bagno di Romagna - Cesena - Mercato Saraceno - Montiano - Sarsina - Verghereto

ENTE TITOLARE DELLA PROCEDURA

Unione dei Comuni Valle Savio (di seguito denominata Unione)

CF 90070700407

Telefono: 0547356343 -

Sito web: www.unionevallesavio.it

Pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it

Mail: segreteriaservsoc@unionevallesavio.it

Responsabile del Procedimento: Dott. Matteo Gaggi - Dirigente del Settore Servizi Sociali.

L'individuazione dei soggetti del Terzo Settore disponibili all'accoglienza di profughi e il conseguente avvio delle procedure per l'accreditamento di n. 80 posti di accoglienza sul territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio avverrà ai sensi del disciplinare per "L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA DI PROFUGHI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO" di cui alla Delibera di Giunta Unione n. 52 del 27 luglio 2016 – allegato 1 al presente avviso quale parte integrante e sostanziale - con particolare riferimento all'Art. 3 e sulla base della programmazione di cui in premessa, ossia:

1. Prevedendo una distribuzione territoriale dei nuovi posti di accoglienza che consenta come limite massimo, rispetto ai posti attualmente offerti dall'Unione Valle del Savio, un incremento di:

- + n. 8 posti nel Comune di Bagno di Romagna;
- + n. 8 posti nel Comune di Mercato Saraceno;
- + n. 6 posti nel Comune di Sarsina;
- n. 8 posti nel Comune di Montiano (attualmente Montiano non accoglie alcun profugo);
- + n. 50 posti nel Comune di Cesena;
- nessun ulteriore posto nel Comune di Verghereto (in considerazione della già elevata percentuale di presenze rispetto alla popolazione);

2. Destinando eventuali posti che dovessero rendersi disponibili, in esubero rispetto ai 320 previsti in premessa e alla distribuzione territoriale esplicitata al punto 1, in riserva per l'accoglienza di ulteriori profughi, subordinando l'acquisizione anche di tali posti all'adozione di nuovo e successivo atto di programmazione della Giunta di questa Unione;

3. Entro il termine stabilito di **lunedì 24 luglio 2017**, i soggetti del Terzo Settore¹, attivi nel territorio dell'Unione Valle del Savio, interessati alla gestione dei servizi di accoglienza, sono tenuti a presentare apposita manifestazione di interesse finalizzata all'accreditamento e alla stipula del relativo contratto di servizio mediante apposita PEC inviata dal Legale Rappresentante al:

DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI UNIONE VALLE DEL SAVIO

PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it

e per conoscenza alla segreteria del Settore Servizi Sociali mail

segreteriaservsoc@unionevallesavio.it tel. 0547 356343

¹ Per soggetti del Terzo Settore si intendono quelli definiti ai sensi dell'Art. 1, comma 1 della legge delega 106 del 2016

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- statuto;
- curriculum dell'organizzazione in cui siano ben evidenziate le attività svolte nel territorio dell'Unione Valle del Savio nel corso dell'ultimo biennio, il numero degli operatori, dei volontari ovvero degli associati attestato da specifica documentazione, da presentarsi sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- dichiarazione dei nominativi e i contatti dei rappresentanti legali, da presentarsi sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- iscrizione agli albi e registri pubblici appositi;
- dichiarazione di presa visione e accettazione di quanto previsto nel disciplinare per "L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA DI PROFUGHI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO" di cui alla Delibera di Giunta Unione n. 52 del 27 luglio 2016 – allegato 1 al presente avviso quale parte integrante e sostanziale, da presentarsi sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione di cui all'Art. 5 del medesimo disciplinare, da presentarsi sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- proposta di accoglienza di cui al punto 4 del presente avviso.

4. La proposta di accoglienza prevista all'Art. 4.4. dell'allegato disciplinare si sostanzia nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) in cui il soggetto del Terzo Settore formalizza in sintesi la propria disponibilità ad accogliere un certo numero di profughi in una o più strutture ubicate nel territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio. La proposta di accoglienza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- n. di profughi che si intendono accogliere ed eventuali tipologie (nuclei familiari, singoli, maschi o femmine, etnie ...ecc);
- indirizzo e riferimenti catastali delle strutture di accoglienza;
- dichiarazioni correlate ai requisiti funzionali ed organizzativi (Art. 4.1. dell'allegato disciplinare – vedasi modulistica - allegato 2 - al presente avviso);
- organigramma del personale complessivamente coinvolto (compresi eventuali volontari) e relativo posizionamento dei contratti di lavoro;
- ogni documentazione necessaria ad accertare l'adeguatezza delle strutture e dei locali dove saranno allestite le accoglienze dei profughi (Art. 4.2. dell'allegato disciplinare);
- documentazione necessaria a chiarire e qualificare la natura e i termini del rapporto con la proprietà per la messa a disposizione dei locali dove allestire le accoglienze ovvero per la fornitura dei servizi alberghieri.

5. Acquisita tale documentazione il Servizio Sociale effettuerà una prima istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità tra le proposte di accoglienza pervenute e la programmazione dei posti di accoglienza approvata dalla Giunta di questa Unione in veste di Comitato di Distretto. Nel caso in cui le proposte pervenute risultassero compatibili con le necessità evidenziate in sede di programmazione, il Servizio Sociale provvederà al completamento dell'istruttoria, al rilascio dell'accREDITAMENTO e alla formalizzazione dei relativi contratti di servizio.

6. Nel caso in cui le proposte pervenute risultassero incompatibili con le necessità evidenziate in sede di programmazione, fermo restando quanto previsto al punto 2 del presente avviso, il Servizio Sociale procederà alla individuazione di soluzioni negoziali attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo Settore proponenti, anche mediante l'implementazione di incontri interlocutori o la promozione di accordi formali tra le diverse realtà coinvolte. Nell'eventualità che tali proposte risultassero inconciliabili o comunque non allineabili con le necessità definite in sede di programmazione il Servizio Sociale procederà alla selezione ristretta per la gestione dei servizi da accreditarsi di cui all'Art. 3.1. del richiamato disciplinare.

7. Le comunicazioni relative alla presente procedura saranno rese ai soggetti del Terzo Settore offerenti tramite P.E.C, all'indirizzo indicato sulla documentazione di procedura presentata. Ciascun partecipante si impegna a comunicare eventuali variazioni. Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione; dal momento della comunicazione della P.E.C, decorrono i termini utili per esperire ogni eventuale azione giudiziaria o di tutela prevista dalla vigente normativa. Tutta la documentazione ufficiale di procedura è disponibile sul sito internet dell'Unione all'indirizzo <http://www.unionevallesavio.it>. Per la partecipazione alla procedura, nonché per la stipula del successivo contratto di servizio, è richiesto ai partecipanti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della citata normativa il titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni Valle del Savio nella figura del suo legale rappresentante, e il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Sociali dott. Matteo Gaggi. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Si precisa, altresì, che i soggetti affidatari del servizio dovranno utilizzare tutti i dati di cui verranno a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Matteo Gaggi



Allegato 1

L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA DI PROFUGHI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

1. PREMESSA GENERALE

La Giunta di questa Unione con Delibera n. 86 del 14 dicembre 2015, di immediata esecuzione ha dato mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali di implementare una Istruttoria Pubblica per la progettazione comune finalizzata alla creazione e alla sperimentazione di un sistema locale di accreditamento dei servizi gestiti da soggetti del Terzo Settore disponibili e abilitati ad accogliere profughi nel territorio dell'Unione, valorizzando gli indirizzi già espressi dalla medesima Giunta nel "Piano Distrettuale per la Salute e per il Benessere Sociale - Programma Attuativo 2015 ed indirizzi 2016 - AREA INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI – attività 5.3 PROGETTO SPRAR E GESTIONE DELL'EMERGENZA NAZIONALE PROFUGHI", ossia: di utilizzare gli strumenti previsti dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di affidamento dei servizi alla persona", per la sperimentazione di un sistema locale di accreditamento dei soggetti del Terzo Settore disponibili e abilitati ad accogliere profughi nel territorio dell'Unione, tenendo conto di:

- Unico valore del corrispettivo, stabilito ex-ante dall'Amm.ne,plutessa290159
- al ribasso rispetto ai riferimenti ministeriali;
- Nr. 25 profughi accolti al massimo in ciascuna struttura presente sul territorio dell'Unione;
- Rotazione nella scelta dei contraenti finalizzata alla valorizzazione, nella gestione dei servizi di accoglienza, di tutti i soggetti accreditati (abilitati e disponibili):
 - previa verifica circa l'effettiva disponibilità di posti per l'accoglienza non ancora occupati;
 - perseguendo la continuità dei servizi di accoglienza;
 - garantendo l'equilibrio territoriale circa la presenza di profughi - in ciascun Comune posto sul territorio dell'Unione – con riferimento alle quote percentuali (sul totale della popolazione residente) periodicamente aggiornate dalla Prefettura di Forlì-Cesena UTG;
- istituzione di apposita commissione per la verifica formale e sostanziale (sul campo) dei requisiti di accoglienza in ciascuna struttura.

Dato atto che:

- l'Istruttoria Pubblica ha regolarmente preso avvio dopo una fase ad evidenza pubblica¹ in cui sono state raccolte le richieste di adesione dei nr. 5 Soggetti del Terzo Settore di seguito evidenziati interessati a concorrere in modo propositivo con l'Amm.ne di questa Unione alla creazione di detto sistema di accreditamento:
 - Coop.va Sociale Le Querce – Verghereto;
 - Coop.va Sociale Fare del Bene – Galeata;
 - Ass.ne Arci Solidarietà - Cesena;
 - Ass.ne Papa Giovanni XXIII – Rimini;
 - Fraternità di Misericordia Valle del Savio;

¹ Avviso pubblico P.G.N. 52448/444 pubblicato all'albo pretorio dell'Unione Valle del Savio e on-line sui siti dei Comuni costituenti dal 23/12/2015 all'1/2/2016. Unitamente a ciò è stata data informazione diffusa a mezzo mail alle organizzazioni non-profit localmente attive (oltre 100).

- Il verbale degli incontri occorsi, i contributi dei Soggetti del Terzo Settore partecipanti come sopra rappresentati unitamente allo scambio di comunicazioni intercorse tra i partecipanti e il Servizio Sociale sono conservati agli atti del procedimento.

1.1. Lo strumento dell'accreditamento applicato all'accoglienza dei profughi

Lo strumento dell'accreditamento che l'Amministrazione di questa Unione ha scelto di realizzare in forma partecipata, col contributo attivo dei Soggetti del Terzo Settore come sopra rappresentati, non è riconducibile allo schema del tradizionale appalto di servizi e consiste invece in un provvedimento amministrativo discrezionale che l'Amministrazione competente adotta al termine di un procedimento valutativo da effettuarsi in coerenza con le decisioni adottate in sede di programmazione e alle logiche ed ai requisiti di qualità dei servizi erogati.

I motivi per cui si è optato per il superamento della gara d'appalto, intesa in senso tradizionale, è ascrivibile alla natura stessa dei servizi di accoglienza profughi, caratterizzati da:

- finanziamento pubblico prevalente;
- scopi solidaristici e da bisogni di cura delle persone;
- adeguatezza, flessibilità e rapidità di risposta;

Unitamente alla necessità di mantenere una certa personalizzazione degli interventi evitando l'eccessiva standardizzazione e, come sopra indicato, garantendo l'equilibrio territoriale circa la presenza di profughi - in ciascun Comune.

Coerente con tale impostazione è la scelta di circoscrivere l'individuazione dei gestori delle accoglienze ai Soggetti del Terzo Settore in quanto vocati alla partecipazione attiva, alla progettazione nonché alla realizzazione concertata degli interventi sociali ai sensi dell'Art. 1 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

L'accreditamento di cui trattasi è infatti finalizzato ad individuare i servizi e le strutture necessari all'accoglienza dei profughi così come espressi nella programmazione territoriale e consente, a seguito dell'espletamento di procedure nelle quali dovranno essere dimostrati da parte dei soggetti gestori i requisiti di qualità nella conduzione e nell'erogazione del servizio, l'instaurazione dei rapporti di servizio pubblico tra i Servizi Sociali dell'Unione Valle del Savio, titolari della committenza dei servizi di accoglienza ai sensi della vigente convenzione con la Prefettura UTG ed i soggetti del Terzo Settore gestori/erogatori di tali servizi, le cui relazioni vengono disciplinate attraverso apposito contratto di servizio.

Pertanto la programmazione territoriale è il presupposto dell'accreditamento e ne condiziona le procedure di rilascio e lo svolgimento delle attività conseguenti. Alla programmazione territoriale, ed agli organismi competenti ad assumerla, spetta esercitare un ruolo particolarmente forte ed incisivo capace di guidare lo svolgimento e l'applicazione dell'accreditamento, indicando il fabbisogno delle accoglienze, l'offerta necessaria, i criteri con i quali assicurare la riorganizzazione dei servizi, gli eventuali profili aggiuntivi di selezione dei servizi da accreditare, gli ulteriori canoni di valutazione dei soggetti gestori, la regolamentazione dei contratti di servizio.

Per le sue stesse caratteristiche che ne consentono il rilascio, l'accreditamento costituisce un percorso a carattere dinamico e temporalmente delimitato, che deve prevedere valutazioni periodiche sia in ordine alla qualità degli interventi erogati, sia relativamente alla loro effettiva necessità in relazione al mutare dei flussi di arrivo dei profughi. La permanenza in essere dell'accreditamento è legata pertanto alle esigenze individuate dalla programmazione ed alla

verifica sul mantenimento dei requisiti e delle condizioni individuate nel medesimo provvedimento di accreditamento e dal contratto di servizio.

1.2. Le fasi del processo di accreditamento

Le fasi che caratterizzano il processo di accreditamento che andiamo ad applicare all'accoglienza dei profughi si sostanziano nel modo seguente:

- programmazione e articolazione territoriale delle accoglienze;
- Individuazione dei Soggetti del Terzo Settore disponibili all'accoglienza;
- Istruttoria e rilascio dell'accREDITAMENTO;
- Formalizzazione dei contratti di servizio;
- Accompagnamento, monitoraggio e qualità dei servizi di accoglienza

2. PROGRAMMAZIONE E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE ACCOGLIENZE

La programmazione dei posti di accoglienza è disposta dai Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Valle del Savio su mandato della locale Prefettura UTG ai sensi della vigente convenzione.

L'individuazione delle strutture di accoglienza, l'accREDITAMENTO dei servizi gestiti dai soggetti del Terzo Settore disponibili e abilitati alla gestione e la formalizzazione dei relativi contratti di servizio è disposta dai Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Valle del Savio sulla base delle priorità definite ex-ante dall'Amministrazione:

- nr. 25 profughi accolti al massimo in ciascuna struttura presente sul territorio dell'Unione;
- garanzia di equilibrio territoriale circa la presenza di profughi - in ciascun Comune posto sul territorio dell'Unione - con riferimento alle quote percentuali sul totale della popolazione residente.

2.1. Esubero di posti di accoglienza

Ferme restando le priorità sopra identificate, in caso di esubero di posti di accoglienza - tra i servizi gestiti dai soggetti del Terzo Settore già accREDITATI - rispetto alle effettive necessità, i Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Valle del Savio procederanno alla collocazione dei profughi mediante rotazione tra tutti i servizi accREDITATI, ai sensi dei rispettivi contratti di servizio, perseguendo ove possibile la continuità dei progetti di accoglienza in essere, ovvero ad altra modalità di riduzione del numero di accoglienze previste nei contratti di servizio definita attraverso processi negoziali con i soggetti del Terzo Settore accREDITATI (vedasi Art. 6.1.)

3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALL'ACCOGLIENZA

L'individuazione dei soggetti del Terzo Settore disponibili all'accoglienza è disposta dai Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e avviene, coerentemente con le necessità di posti stabilite in sede di programmazione, mediante avviso pubblico formulato – con atto amministrativo generale o altro atto idoneo - ed adeguatamente pubblicizzato: un avviso che indichi le caratteristiche del servizio di accoglienza da accreditare, i requisiti richiesti per la gestione del servizio e la possibile collocazione territoriale in ordine alle priorità identificate all'Art. 2.

L'avviso contiene altresì le condizioni previste nel contratto di servizio da stipularsi ai sensi di quanto previsto per la regolamentazione del rapporto di accreditamento e l'erogazione del servizio di accoglienza.

Entro il termine stabilito nel medesimo avviso, i soggetti del Terzo Settore interessati alla gestione dei servizi di accoglienza, presentano apposita manifestazione di interesse finalizzata all'accreditamento e alla stipula del relativo contratto di servizio. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- statuto
- curriculum dell'organizzazione in cui siano ben evidenziate le attività svolte nel corso dell'ultimo biennio, il numero degli operatori, dei volontari ovvero degli associati;
- i nominativi e i contatti dei rappresentanti legali;
- iscrizione agli albi e registri pubblici appositi;
- dichiarazione di presa visione e accettazione di quanto previsto dal capitolato speciale nazionale allegato - A - al presente documento;
- dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione di cui all'Art. 5;
- proposta di accoglienza di cui all'Art. 4.4.;

Acquisita tale documentazione il Servizio Sociale effettua un prima istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità tra le proposte di accoglienza pervenute e la programmazione dei posti di accoglienza. Nel caso in cui le proposte pervenute risultassero compatibili con le necessità evidenziate in sede di programmazione, il Servizio Sociale provvederà al completamento dell'istruttoria, al rilascio dell'accreditamento e alla formalizzazione dei relativi contratti di servizio. Nel caso in cui le proposte pervenute risultassero incompatibili con le necessità evidenziate in sede di programmazione il Servizio Sociale procederà alla individuazione di soluzioni negoziali attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo Settore proponenti, anche mediante l'implementazione di incontri interlocutori o la promozione di accordi formali tra le diverse realtà coinvolte. Nell'eventualità che tali proposte risultassero inconciliabili o comunque non allineabili con le necessità definite in sede di programmazione il Servizio Sociale procederà alla selezione ristretta per la gestione dei servizi da accreditarsi di seguito evidenziata.

3.1. Selezione ristretta per la gestione dei servizi da accreditarsi

La presente procedura è mutuata dall'articolo 7.3.1 della DGR 514/2009 ed è applicata dai Servizi Sociali nel caso in cui le proposte di accoglienza pervenute dai soggetti del Terzo Settore risultassero inconciliabili o comunque non allineabili con le necessità definite in sede di programmazione, ex-post la ricerca di soluzioni negoziali. In tal caso il Servizio Sociale inviterà i soggetti del Terzo Settore proponenti a partecipare ad una selezione informale ristretta che osserverà i sistemi ed i criteri di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2001 - già richiamato in premessa – tenendo conto dei seguenti canoni di valutazione dei soggetti gestori: trasparenza, socialità,

radicamento territoriale, capacità organizzativa, efficienza imprenditoriale, promozione della qualità del lavoro. A tal fine i canoni di valutazione dei soggetti da accreditare saranno appositamente predeterminati ed individuati nell'invito alla partecipazione alla selezione ristretta.

3.2. Accreditamento dei servizi di accoglienza gestiti dai soggetti del Terzo Settore partecipanti all'Istruttoria Pubblica

Fermo restando quanto previsto all'Art. 4, in sede di prima applicazione della presente regolamentazione, il Servizio Sociale procederà all'accREDITAMENTO dei servizi di accoglienza gestiti dai soggetti del Terzo Settore richiamati in premessa, che hanno partecipato attivamente all'Istruttoria Pubblica, a seguito di manifestazione di interesse presentata nell'ambito di procedimento ad evidenza pubblica.

4. ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO

L'istruttoria per il rilascio dell'accREDITAMENTO è tesa a verificare l'effettiva e complessiva capacità del soggetti del Terzo Settore, così come individuati all'Art. 3, di gestire l'accoglienza dei profughi sul territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio. In tale ambito sono accertati i requisiti funzionali ed organizzativi per l'erogazione dei servizi previsti dal capitolato speciale nazionale per l'accoglienza profughi, l'adeguatezza delle strutture nonché l'eventuale rapporto con soggetti privati per la messa a disposizione dei locali dove allestire le accoglienze ovvero per la fornitura dei servizi alberghieri.

4.1. Requisiti funzionali ed organizzativi

I servizi previsti dal capitolato speciale nazionale, allegato - A - al presente documento, per l'accoglienza profughi dovranno essere garantiti nel pieno rispetto dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa dei contratti pubblici ossia:

- insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti, indicate dal vigente codice dei contratti Dlgs n. 50/2016;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
- non essere incorso nei due anni precedenti alla presente procedura, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs n. 286 del 25.07.1998 in relazione all'art. 43 dello stesso Testo Unico per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- rispetto dei CCNL e dei Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro istituti, anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno;
- che nei propri confronti non sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159;
- di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.2. Requisiti per l'adeguatezza delle strutture e dei locali

Si ritiene necessario che le strutture e i locali deputati all'accoglienza siano caratterizzati dai seguenti requisiti tecnici:

- Destinazione d'uso: Civile abitazione o Ricettivo;
- Presenza di allacciamento alla rete fognaria (Scarico delle acque miste e reflue domestiche regolare);

- Impianto Elettrico a norma (dal contatore Enel fino alle prese a spina). Conformità ai requisiti minimi di cui al D.P.R. n. 447/91 dell'impianto elettrico del fabbricato se realizzato prima del 13/03/1990 (data di entrata in vigore della Legge n. 46/90). *Non devono essere presenti elementi elettrici in tensione non protetti e accessibili (es. prese a muro danneggiate e/o estratte) - Prese e interruttori a distanza minima di 60 cm dal bordo vasca o doccia – Deve essere presente l'interruttore differenziale con idn=0,03 - documentata tramite dichiarazione del proprietario dell'Immobile che avrà valore sostitutivo della Dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 46/90. Conformità dei lavori eseguiti rilasciata da installatore abilitato per i fabbricati realizzati dopo il 13/03/1990;*
- Impianti di utilizzo del gas combustibile a norma (caldaie, boiler, bombole gpl, piani di cottura). Gli impianti del gas se realizzati prima del 13/03/1990, necessitano del Rapporto di Controllo di cui all'allegato F delle Norme UNI 10738 (DPR n.218/98). *Non devono essere presenti impianti di riscaldamento che consumano ossigeno in locali privi di aperture di ventilazione; non devono essere presenti tubi flessibili adduzione gas evidentemente danneggiati o scaduti.* Gli impianti del gas se realizzati dopo il 13/03/1990, necessitano di apposita Dichiarazione di Conformità dei lavori eseguiti;
- Condizioni igienico-sanitarie: Mancanza di segni di umidità alle pareti; Servizi igienici collocati all'interno del fabbricato; Presenza di Impianto di riscaldamento; Presenza di acqua potabile;
- Condizioni di sicurezza: Non deve esserci il rischio di caduta nel vuoto (parapetto di altezza adeguata);

4.3. Standard abitativi

Gli standard abitativi (Rapporto vani – Superficie/ Numero ospiti) delle strutture di accoglienza devono essere compatibili con almeno una delle seguente opzioni:

1^a opzione - da regolamento e.r.p. Unione Valle del Savio

- gli alloggi classificati come "monolocali" dai regolamenti edilizi comunali, a nuclei formati da una o due persone;
- gli alloggi di 1 vano con superficie utile di almeno 38 mq. a nuclei formati da una o due persone;
- gli alloggi di 2 vani con superficie utile di almeno 42 mq. a nuclei formati da tre persone;
- gli alloggi di 2 vani con superficie utile di almeno 56 mq. a nuclei formati da quattro persone;
- gli alloggi di 3 vani a nuclei formati da cinque o sei persone, purché abbiano di norma una superficie utile di almeno 66 mq.;
- per i nuclei formati da sette o più persone, l'alloggio è assegnabile se composto da almeno 3 vani e con una superficie utile di almeno 86 mq. più un'ulteriore quota di superficie utile di 10 mq. per ogni componente oltre il settimo.

Per vano si intende un locale di superficie utile superiore a 9 mq (idoneo per una persona) e 14 mq (idoneo per due persone), con esclusione dei servizi, delle pertinenze e delle cucine. Nel caso in cui l'alloggio sia privo di una cucina abitabile di almeno 9 mq., uno dei vani viene considerato come cucina.

2^a opzione - da Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq., per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina

debbono essere provvisti di finestra apribile.

3^a opzione – per le strutture ricettive (alberghi, agriturismi, bed & breakfast ...ecc).

In presenza di tali strutture lo standard abitativo deve essere compatibile con quanto previsto in licenza o altro documento autorizzativo.

4.4. Proposta di accoglienza

La proposta di accoglienza richiamata all'Art. 3 si sostanzia nella dichiarazione sintetica in cui il soggetto del Terzo Settore dichiara la propria disponibilità ad accogliere un certo numero di profughi in una o più strutture ubicate nel territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio. La proposta di accoglienza è corredata dalla seguente documentazione:

- nr. di profughi che si intendono accogliere ed eventuali tipologie (nuclei familiari, singoli, maschi o femmine, etnie ...ecc);
- indirizzo e riferimenti catastali delle strutture di accoglienza;
- dichiarazioni correlate ai requisiti funzionali ed organizzativi (Art. 4.1);
- organigramma del personale complessivamente coinvolto (compresi eventuali volontari) e relativo posizionamento dei contratti di lavoro;
- ogni documentazione necessaria ad accertare l'adeguatezza delle strutture e dei locali dove saranno allestite le accoglienze dei profughi (Art. 4.2.);
- Eventuale documentazione necessaria a chiarire a qualificare la natura e i termini del rapporto con soggetti privati per la messa a disposizione dei locali dove allestire le accoglienze ovvero per la fornitura dei servizi alberghieri.

4.5. Commissione di verifica

Il Servizio Sociale completa la fase istruttoria mediante la verifica sostanziale (sul campo) dei requisiti di accoglienza in ciascuna struttura mediante apposita Commissione di verifica. Tale Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore Servizi Sociali coadiuvato da personale esperto individuato da ASP Cesena Valle del Savio e dal Settore Edilizia Pubblica del Comune di Cesena. Le verbalizzazioni delle verifiche sul campo svolte dalla Commissione sono conservate agli atti del procedimento.

4.6. Rilascio dell'accreditamento

Conclusa la fase istruttoria, accertata la sussistenza dei requisiti necessari e verificata l'effettiva e complessiva capacità del soggetti del Terzo Settore, così come individuati all'Art. 3, di gestire l'accoglienza dei profughi sul territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, il Dirigente del Settore Servizi Sociali rilascia con proprio atto l'accreditamento e, compatibilmente con quanto previsto in sede di programmazione, procede alla formalizzazione dei relativi contratti di servizio.

4.7. Decadenza e revoca dell'accreditamento

L'accreditamento può essere temporaneamente sospeso o definitivamente revocato con motivato provvedimento dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, nei seguenti casi:

- venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'accreditamento;
- gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
- mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro.

Nei casi sopra previsti, l'adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'accreditamento dovrà essere necessariamente preceduta, salvo che il venir meno dei requisiti e delle condizioni previste non pregiudichi la sicurezza degli assistiti e dei lavoratori, da una diffida emanata dal Dirigente del Settore Servizi Sociali e contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adeguamenti.

5. FORMALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO

La regolamentazione dell'accreditamento comprende, oltre al possesso dei requisiti di qualità di cui all'Art. 4, gli obblighi che assume il soggetto gestore del servizio accreditato relativamente a:

- l'accettazione dei contenuti previsti nel capitolato speciale nazionale per l'accoglienza profughi allegato - A – alla presente;
- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale anche ad opera della commissione di verifica (Art. 4.4.)
- l'accettazione di tariffe predeterminate.

L'accreditamento rappresenta infatti un percorso a carattere dinamico, che deve prevedere valutazioni periodiche sia in ordine alla qualità degli interventi erogati, sia relativamente alla loro effettiva necessità in relazione al mutare dei fabbisogni e della domanda dei servizi di accoglienza dei profughi. Per la regolamentazione di tali profili, a seguito della concessione dell'accreditamento, il Servizio Sociale ed il soggetto gestore del servizio accreditato, individuato attraverso le procedure ivi previste sottoscrivono un contratto di servizio.

Il contratto di servizio di regolamentazione del rapporto di accreditamento deve in particolare indicare:

- i servizi di accoglienza accreditati con particolare riferimento al nr. di posti da garantire unitamente a quanto previsto dal capitolato speciale nazionale per l'accoglienza profughi;
- il periodo di riferimento;
- le tariffe di cui all'Art. 5.1.;
- le cause che comportano la temporanea sospensione o la decadenza dell'accreditamento e le conseguenti modalità di risoluzione del contratto di servizio;
- l'individuazione degli strumenti di monitoraggio e verifica;

5.1. SISTEMA DI REMUNERAZIONE

Il corrispettivo, stabilito ex-ante dal Servizio Sociale, al ribasso rispetto ai riferimenti ministeriali previsti nella convenzione con la Prefettura UTG, è unico per tutti i soggetti accreditati e aggiornato annualmente. In sede di prima applicazione della presente regolamentazione è stabilito nella misura di € 31,00 oltre Iva se ed in quanto dovuta.

6. ACCOMPAGNAMENTO, MONITORAGGIO E QUALITÀ DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Durante il periodo di validità dell'accreditamento l'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo è assicurata, con un approccio di promozione e collaborazione al fine del miglioramento della qualità del servizio, attraverso diversi strumenti:

- sopralluoghi e ispezioni disposti direttamente dalla Prefettura UTG ovvero dalla locale Commissione di Verifica;
- incontri, anche di natura collegiale, tra il Servizio Sociale e i soggetti del Terzo Settore accreditati.

Le attività di monitoraggio e vigilanza in merito sono svolte assicurando la collaborazione e lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti e può essere svolta in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'accREDITAMENTO.

6.1. ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO

Il Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni Valle del Savio assicura, anche a mezzo delle figure professionali messe in campo da Asp Cesena Valle del Savio, l'accompagnamento del sistema complessivo delle accoglienze finalizzato al buon andamento dei servizi e alla risoluzione di problemi ad esso collegati. A tal proposito è istituito il Gruppo di Coordinamento dei Servizi Accreditati. Il Gruppo è convocato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, si incontra ogni qualvolta almeno uno dei soggetti titolari dei servizi accreditati lo richieda e presidia, in particolare, i seguenti aspetti:

- Definizione di strategie e procedure di miglioramento dei rapporti con i servizi sanitari AUSL Romagna e con la Prefettura UTG;
- Aggiornamenti relativi alla programmazione delle accoglienze;
- Processi negoziali di cui agli Artt. 2.1. e 3.1.;
- Progetti e attività straordinarie o a carattere sperimentale;
- Problematiche inerenti la gestione della fuoriuscita dei profughi dal sistema di accoglienze e di protezione.

Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO

Servizi di gestione amministrativa

- a) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero contenente gli stessi dati destinato alla Prefettura a mezzo Pec o e-mail che la Prefettura controllerà con la locale Questura.
- b) Produzione con cadenza mensile, dei dati giuridici degli ospiti presenti
- c) Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura.

I suindicati Servizi dovranno essere forniti nelle modalità richieste dall'Unione.

Servizi di assistenza generica alla persona

- a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;
- b) Assistenza, ove necessario, ai bambini ed ai neonati componenti del nucleo familiare
- c) Servizio di lavanderia;
- d) Altri servizi di assistenza generica alla persona.

Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale delle strutture di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

- a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;
- b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- c) Raccolta e smaltimento rifiuti.

Servizi di accoglienza, fornitura e distribuzione dei pasti

Alloggio che dovrà essere differenziato sulla base della composizione dei nuclei familiari, del sesso ed eventualmente secondo l'etnia ed i Paesi di provenienza dei richiedenti protezione internazionale.

Fornitura di tre pasti giornalieri secondo le seguenti modalità:

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al DM 21 novembre 2008. Deve essere prevista una

diversa forma di somministrazione in relazione ad eventuali pratiche religiose seguite dai richiedenti (ad es. in occasione del ramadan).

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

Per ogni pasto dovrà essere assicurata a tutti i commensali una disponibilità minima di :

- n. 1 primo piatto di pietanze di tipo diverso;
- n. 1 secondo piatto di pietanze di tipo diverso;
- n. 1 contorno;
- n.1 tipo di frutta o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione;
- bevande: latte, caffè, tè, acqua in alternativa;

a richiesta dovranno essere forniti alimenti per i neonati e cestini da viaggio.

Nella scelta delle pietanze dovrà essere prestata particolare cura nel proporre alimenti non in contrasto con i principi e le abitudini dei richiedenti asilo. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

E' prevista, altresì, la possibilità di fornire i pasti mediante consegna dei generi alimentari, rispondenti comunque alle caratteristiche ivi previste, lasciando la possibilità di autogestione da parte degli ospiti per la preparazione degli stessi.

Qualità degli alimenti

I generi alimentari dovranno essere garantiti a tutti gli effetti di legge, riguardo alla genuinità, allo stato di conservazione e all'igiene.

L'Unione si riserva il diritto, in qualunque momento, di sottoporre i generi alimentari utilizzati e distribuiti dal gestore al controllo delle autorità sanitarie, veterinarie e a laboratori di analisi.

Distribuzione dei pasti

I pasti dovranno essere distribuiti dal personale dell'Ente gestore.

I pasti potranno essere forniti anche mediante catering; in tal caso dovranno essere confezionati in apposite vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda produttrice, il lotto di produzione, la data del confezionamento e la data di scadenza. Il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi attrezzati e provvisti di autorizzazione sanitaria. Gli alimenti dovranno essere consegnati alle temperature idonee.

La fornitura e la distribuzione dei pasti dovrà essere effettuata sette giorni alla settimana sia per la prima colazione che per il pranzo e la cena secondo il numero di presenze effettive.

Fornitura di beni

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

- a) effetti letterecchi adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno quindicinalmente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al confort della persona;
- b) prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona;
- c) Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sarà a carico del C.S.A;
- d) erogazione del "pocket money" nella misura di Euro 2,50 pro capite/die, fino a un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare anche sotto forma di "buoni" (spendibili presso strutture ed esercizi convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico) o, anche, come chiarito dal Ministero dell'Interno con la circolare del 26 agosto 2014, attraverso l'erogazione in contanti, sempreché vi sia l'assenso del C. S.A. Il pocket money verrà erogato dal C.S.A. in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio;
- e) erogazione di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15,00 all'ingresso.

Il C.S.A., anche a mezzo del terzo Operatore in narrativa, s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato e a garantire, comunque, l'eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi rispetto l'allontanamento.

Servizi per l'integrazione

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale al fine di garantire:

- L'Orientamento e l'accesso ai servizi del territorio mediante la copertura delle seguenti prestazioni:
 - o servizio di assistenza linguistica e culturale;
 - o orientamento dei beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc...);
- La formazione e riqualificazione professionale mediante la copertura delle seguenti prestazioni: servizi rivolti a favorire percorsi di autonomia ed integrazione attraverso l'organizzazione dei corsi di apprendimento e/o approfondimento della lingua italiana; con regolare compilazione e rendicontazione del foglio presenze dei corsi suddetti, ALLEGATO A/1 al presente capitolato;
- L'orientamento all'inserimento lavorativo mediante la copertura delle seguenti prestazioni:
 - o informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro;
 - o orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio;
- L'orientamento all'inserimento abitativo mediante la copertura delle seguenti prestazioni:
 - o informazione sulla normativa italiana in materia;

- L'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento sociale mediante la copertura delle seguenti prestazioni:
 - promozione e realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
 - promozione e realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
 - accompagnamento in attività di volontariato svolte a beneficio della Comunità Locale in collaborazione con le Amm.ni com.li.
- La tutela legale mediante la copertura delle seguenti prestazioni:
 - servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione i diritti e doveri e condizione dello straniero;
 - servizio di assistenza per la stesura della domanda di asilo;
 - orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
 - garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano.
- La tutela psico-socio-sanitaria mediante la copertura delle seguenti prestazioni, nel rispetto del protocollo definito da AUSL Romagna - Dipartimento Trasversale Cure Primarie e Medicina di Comunità Forlì- Cesena, in fase di approvazione:
 - sostegno socio psicologico;
 - assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, comprese le spese di trasporto necessarie per raggiungere la struttura sanitaria. Il Gestore dovrà garantire l'accompagnamento dello straniero qualora risulti necessario prenotare, presso centri pubblici, le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico e accompagnare e assistere, se necessario, gli ospiti alle visite mediche specialistiche ed in caso di ricovero in ospedale;
 - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie.



ALLEGATO A/1

SERVIZIO ACCOGLIENZA PROFUGHI- PRESENZE CORSI DI LINGUA ITALIANA


LOGO ENTE
GESTORE

LEZIONE DEL MESE DI _____

Cognome e Nome	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
	Orario	Orario	Orario	Orario	Orario	Orario	Orario

FIRMA INSEGNANTE _____

FIRMA RESPONSABILE _____



Allegato 2

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO**
SETTORE SERVIZI SOCIALI
Piazza del Popolo n. 10
47521 Cesena (FC)

Oggetto: ACCREDITAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA GESTITI DA SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DESTINATI AD ACCOGLIERE PROFUGHI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 T.U. 28/12/2000 n. 445)

(Barrare e compilare le parti di interesse)

Il sottoscritto

Nome _____ Cognome _____
_____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____
residente a _____
Via _____

in qualità di legale rappresentante,

dell'Associazione (art. 85 c.2 let. a)

- Cooperativa (art. 85 c.2 let. b)

consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del T.U. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

Che la stessa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016¹

DICHIARA

Che i soggetti esenti dalle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 sono (1):

NOME	COGNOME	LUOGO NASCITA	DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	IN QUALITA' DI

(1) Per le Società di capitali anche consortili, le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna (art. 85 c.2 let. b):

- legale rappresentante
 - componenti organo di amministrazione
 - Collegio Sindacale (se previsto)
 - direttore tecnico (se previsto)
 - soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
 - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- Associazioni** (art. 85 c.2 let. a): Legali rappresentanti;-Collegio Sindacale (se previsto);-direttore tecnico (se previsto); - soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)

DICHIARA INOLTRE

— che relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016 i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell'avviso pubblico sono i seguenti:

nome cognome _____ C.F. _____ luogo/data
di nascita _____ Residente a _____
nome cognome _____ C.F. _____ luogo/data
di nascita _____ Residente a _____
nome cognome _____ C.F. _____ luogo/data di
nascita _____ Residente a _____

che a carico degli stessi non sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del D.lgs 50/2016

(eventualmente compilare o barrare)

che a carico di alcuni di essi sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del D.lgs 50/2016, ma vi è stata dissociazione dell'impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si allega:.....
.....

(in relazione all'art. 80 comma 5 lett. i) del D.lgs. n°50/2016)

- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori inferiore a 15*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68 e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000;
- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68 e ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000;

- che l'impresa, *avente un numero di lavoratori superiore a 35*, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei **disabili** ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68

(in relazione all'art. 80 comma 7 del Dlgs n° 50/2016)
(ipotesi soggetti condannati - solo se sussiste il caso - compilare o barrare)

- che i soggetti di seguito indicati **ricadono nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 80 del Dlgs n° 50/2016** ma di aver adottato misure e provvedimenti idonei come previsti dallo stesso comma 7 di cui si allega documentazione:

nome cognome _____ C.F. _____ luogo/data
di nascita _____ Residente a _____

nome cognome _____ C.F. _____ luogo/data
di nascita _____ Residente a _____

nome cognome _____ C.F. _____ luogo/data di
nascita _____ Residente a _____

DICHIARA

- che ai fini della verifica, tramite informazione antimafia a mezzo della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), dell'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, sono individuati i soggetti e **relativi familiari conviventi di maggiore età** come da allegata apposita autocertificazione (utilizzare il modello "antimafia" allegato alla presente)

DICHIARA ALTRESÌ

- di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di rispettare i CCNL e i Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro istituti, anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno

DICHIARO INFINE.

- di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato per i soggetti partecipanti alla procedura di cui in oggetto, anche d'ufficio ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, nonché 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,...) emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l'Associazione/Cooperativa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale, **eventuale (art 93 c. 6)** incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione alle Autorità Competenti.

Luogo e data

Firma leggibile per esteso

Allega fotocopia di un documento di identità personale

MODELLO "ANTIMAFIA"

**individuazione dei soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011 (codice delle leggi antimafia)
ai fini della verifica, tramite BDNA (banca dati nazionale antimafia)**

Oggetto: ACCREDITAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA GESTITI DA SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DESTINATI AD ACCOGLIERE PROFUGHI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO – individuazione dei soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs.159/2011

In relazione all'istanza di partecipazione alla procedura di cui in oggetto il sottoscritto legale rappresentante, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, **dichiara che i soggetti di cui all'istanza suddetta** relativamente alla dichiarazione dell'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011 sono i seguenti :

Cognome e nome (in qualità di)	Data e luogo di nascita e CODICE FISCALE	Residenza Città, Via, n° civico	CONVIVENTI (cognome e nome; data e luogo nascita;C.F.;residen za)
..... C.F.
..... C.F.
..... C.F.
..... C.F.

Luogo e data

Firma

leggibile per esteso del legale rappresentante

¹ Si riporta il testo dell'art. 80 del Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 : Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; **b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;**
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, **con riferimento ai soggetti indicati al comma 3**, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto **ovvero la misura interdittiva** sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri** di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; *(si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)*

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero **non** autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale **e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.**

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.